



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
I.C. Statale "M. Montessori" - CARDANO AL CAMPO
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) VIA CARREGGIA, 2 C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007



Com. Int. n. 89

Cardano al Campo, 15 ottobre 2026

Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti prevalenti
SCUOLA PRIMARIA

Al sito web dell'Istituto
Al DSGA

e p.c.

Oggetto: Frequenza scolastica obbligatoria e disposizioni operative - Scuola Primaria

In riferimento alla normativa vigente, si richiama l'attenzione sulla disciplina relativa alla frequenza scolastica obbligatoria e alla validità dell'anno scolastico, con particolare riguardo alle novità introdotte dall'art. 12 della Legge n. 159/2023.

L'art. 5, comma 1, del D.lgs. 62/2017 stabilisce che, per la scuola secondaria di primo grado, "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale di lezione". Il comma 2 dello stesso articolo prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire, con delibera del Collegio dei Docenti, deroghe motivate al suddetto limite in casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza consenta al Consiglio di Classe di avere sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Con l'introduzione dell'art. 12 della Legge n. 159/2023, tale disciplina viene estesa anche alla scuola primaria, uniformando così l'applicazione della normativa sull'obbligo di istruzione a tutto il primo ciclo. In particolare, l'art. 12 modifica l'art. 114 del D.lgs. 297/1994 (Testo Unico della scuola) e introduce i seguenti obblighi:
Comma 4: *Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, segnalando i casi di assenza per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di tre mesi, senza giustificati motivi. Qualora l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa il sindaco, il quale procede con l'ammonizione del responsabile, invitandolo a ottemperare alla legge. Inoltre, si considera elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

Comma 5: *In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, se il responsabile, ammonito, non adempie o non giustifica le assenze con motivi validi (salute, impedimenti gravi) né iscrive il minore presso una scuola, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analogamente, il sindaco agisce in caso di elusione dell'obbligo di istruzione come definito dal comma 4.*

Nella scuola primaria è fondamentale garantire una partecipazione costante alle attività scolastiche al fine di raggiungere gli obiettivi formativi e didattici stabiliti dal curriculum.

La frequenza regolare rappresenta, pertanto, un elemento essenziale, salvo assenze debitamente giustificate per motivi di salute, familiari o altre cause documentate. Nel caso in cui il numero di assenze risulti particolarmente significativo, il Consiglio di Classe procederà a una valutazione della situazione specifica, tenendo conto delle motivazioni addotte e dei risultati scolastici ottenuti dall'alunno.

Nello specifico, gli alunni della scuola primaria a tempo pieno sono tenuti a frequentare almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, calcolato su un totale di 33 settimane di attività didattiche.

Monte ore annuale (nominale)	Monte ore annuale (effettivo per il nostro Istituto)	Monte ore annuale minimo necessario di frequenza
1320	Classi 1^ - 1336	1002
1320	Classi 2^/5^ - 1348	1011

I docenti prevalenti sono incaricati di monitorare le ore di assenza degli alunni attraverso il registro elettronico, segnalando tempestivamente i casi in cui si rischi di superare il limite minimo di frequenza. Questo permette una comunicazione rapida e mirata con le famiglie, garantendo un intervento tempestivo per evitare situazioni che possano compromettere il regolare svolgimento del percorso scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Acquaviva

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.